



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE ENTRATE TRIBUTARIE  
N. 2023-DL-342 del 27/11/2023

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 52 del 14 dicembre 2023;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi e dell'Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità, Lorenza Rosso;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali 2021", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/06/2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie non tributarie, Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24/02/2020;
- il D. Lgs. 546/1992 in materia di contenzioso tributario;
- l'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza;

Rilevato che il Comune di Genova è stato convenuto in numerosi ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, per quanto concerne i tributi locali gestiti;

Considerato che per alcuni ricorsi nei quali il Comune di Genova risulta soccombente non viene accordata dal giudice preposto la compensazione delle spese di lite, ma le stesse risultano dovute alla controparte;

Rilevato altresì che gli uffici procedono alla liquidazione delle spettanze a titolo di spese di lite a seguito di richiesta delle controparti, anche qualora il contenzioso non sia stato definito a causa della provvisoria esecutività delle sentenze dei giudici tributari prevista dal D. Lgs. 156/2015;

Considerato che è stata effettuata la periodica attività di ricognizione e monitoraggio delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di Giustizia di II grado della Liguria, immediatamente esecutive;

Rilevato che da tale attività sono emerse le seguenti sentenze, in cui il Comune di Genova risulta soccombente ed è condannato al pagamento delle spese di lite e/o al rimborso di eventuali tributi versati e non dovuti dalle controparti:

- a) n. 10 sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite, emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria e depositate nei mesi di settembre 2022 e aprile, maggio, giugno, luglio e ottobre 2023, per un importo totale pari ad Euro 12.716,00, oltre ad oneri accessori stimati pari ad Euro 5.780,29;
- b) n. 2 sentenze, emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova da cui deriva l'obbligo per il Comune di rimborsare alle controparti i tributi oggetto del contenzioso, con compensazione delle spese di lite, così come di seguito specificato:
  - nella sentenza n. 1248/22 , avente ad oggetto il contenzioso originato dall'avviso di accertamento IMU 2016, la Corte ha annullato l'atto impugnato; ne deriva pertanto la necessità di rimborsare alla controparte l'importo versato e non dovuto di Euro 651,00 oltre oneri stimanti pari ad Euro 50,90;
  - nella sentenza n. 389/23, avente ad oggetto il contenzioso originato dai dinieghi di rimborso IMU per gli anni 2018/2019/2020, la Corte ha accolto il ricorso della controparte e disposto il rimborso del tributo versato e non dovuto; trattandosi di un rimborso richiesto per il versamento dell'IMU suddiviso in quota Stato (Euro 38.828,76) e quota Comune (Euro 15.327,15), si rende necessario il rimborso da parte del Comune dell'importo di Euro 15.327,15 oltre oneri stimati pari ad Euro 1.674,35;
- c) n. 1 sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova di condanna al rimborso del tributo e al pagamento delle spese di lite:
  - sentenza n. 586/2023, avente ad oggetto il contenzioso originato da un diniego di rimborso IMU 2021, in cui la Corte ha annullato il diniego e condannato il Comune a rimborsare il tributo alla controparte, il cui importo è pari ad Euro 317,00, corrispondente a quanto versato dal contribuente, oltre oneri stimati pari ad Euro 26,65, nonché le spese di lite pari ad Euro 280,00 oltre oneri accessori stimati pari ad Euro 2,26;

Rilevato pertanto, che:

- l'importo dovuto per spese di lite e contributo unificato, che il Comune di Genova è condannato a rifondere ai ricorrenti è pari ad Euro 12.996,00 oltre ad oneri accessori stimati pari ad Euro 5.782,55, per un importo totale di Euro 18.778,55;
- l'importo dovuto a titolo di rimborso dei tributi (IMU) versati e non dovuti dai ricorrenti è pari ad Euro 16.295,15 oltre oneri stimati pari ad Euro 1.751,90, per un importo totale di Euro 18.047,05;

Ritenuto, dunque, necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per gli importi dovuti a seguito di sentenze esecutive della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria pari ad Euro 18.778,55 per spese di lite ed oneri accessori stimati ed Euro 18.047,05 per rimborso dei tributi (IMU) versati e non dovuti ed oneri stimati, come da "Allegato A" parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Rilevata la necessità di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

La Giunta  
P R O P O N E  
Al Consiglio Comunale

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 al fine di dare attuazione alle sentenze esecutive emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria nei ricorsi contro il Comune di Genova, provvedendo al pagamento a favore di parti

attrici, con riserva di ripetizione in caso di diverso esito definitivo del giudizio, dei seguenti importi, come da “Allegato A” parte integrante del presente provvedimento:

- Euro 18.778,55 per spese di lite, contributo unificato ed oneri accessori stimati;
- Euro 18.047,05 per il rimborso di tributi (IMU) versati e non dovuti ed oneri accessori stimati.

2) di dare atto che gli impegni di spesa trovano capienza nei seguenti capitoli:

- 7730 “Spese contenzioso tributario”, c.d.c. 350.9.01, Bilancio 2023, p.d.c. U/1.10.5.4.1 “Oneri da contenzioso”;
- 62000 “Sgravi e rimborsi di Tributi locali – a famiglie”, c.d.c. 350.6.14, Bilancio 2023, p.d.c. U/1.9.99.4.1 “Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o versate in eccesso”;
- 62014 “Sgravi e rimborsi di tributi locali – ad imprese”, c.d.c. 350.6.14., Bilancio 2023, p.d.c. U/1.9.99.5.1. “Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso”;

3) di demandare all’Ufficio IMU e all’Ufficio Contenzioso della Direzione Entrate Tributarie e Canoni gli adempimenti di competenza;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per consentire una rapida attuazione delle sentenze.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 127 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-342 DEL 27/11/2023**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1) Allegato A

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo

## SPESE DI LITE E RIMBORSI DI TRIBUTI DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE 2022-2023

GIUDICE	RIMBORSO SPESE DI LITE	NUM. SENTENZA	DATA DEPOSITO	TRIBUTO
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	335,00 €	767/22	23-set-22	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	4.000,00 €	222/23	14-apr-23	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	1.551,00 €	287/23	10-mag-23	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	330,00 €	314/23	25-mag-23	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	200,00 €	373/23	12-giu-23	TARI
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	1.000,00 €	395/23	23-giu-23	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	1.000,00 €	394/23	23-giu-23	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	300,00 €	427/23	11-lug-23	TARI
Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Genova	3.000,00 €	635/23	6-ott-23	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Genova	1.000,00 €	650/23	16-ott-23	IMU
<b>Totale spese di lite e contributo unificato</b>	<b>12.716,00 €</b>			
<b>Oneri accessori stimati</b>	<b>5.780,29 €</b>			

GIUDICE	RIMBORSO TRIBUTO	NUM. SENTENZA	DATA DEPOSITO	TRIBUTO
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	651,00 €	1248/22	28-dic-22	IMU
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	15.327,15 €	389/23	22-giu-23	IMU
<b>Totale spese di rimborso tributi</b>	<b>15.978,15 €</b>			
<b>Oneri stimati</b>	<b>1.725,25 €</b>			

GIUDICE	RIMBORSO SPESE DI LITE	RIMBORSO TRIBUTO	NUM. SENTENZA	DATA DEPOSITO	TRIBUTO
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova	280,00 €	317,00 €	586/23	09-ott-23	IMU
<b>Oneri accessori stimati per rimborso di spese di lite</b>	2,26 €				
<b>Oneri accessori stimati per rimborso di tributi</b>		26,65 €			

**Totale spese di lite e contributo unificato** 12.996,00 €  
**Totale oneri stimati per spese di lite e contributo unificato** 5.782,55 €  
**Totale spese di lite e contributo unificato oltre oneri accessori stimati** **18.778,55 €**

**Totale spese di rimborso tributi** 16.295,15 €  
**Totale oneri stimanti per rimborso tributi** 1.751,90 €  
**Totale spese di rimborso tributi e oneri stimati** **18.047,05 €**



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2023-DL-342 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.  
267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA  
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E  
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI  
RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**PARERE TECNICO**

**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/11/2023

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 127 0 0</b>	<b>DIREZIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-342 DEL 27/11/2023</b>	

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2023	18.778,55	7730		
2023	1.045,55	62000	2023	2149
2023	17.001,50	62014	2023	2150

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Le spese relative ai capitoli 62000 e 62014 risultano già impegnate, rispettivamente con impegno n. 2023/2149 e n. 2023/2150, con cui si provvede al rimborso di tributi locali indebitamente versati e relativi interessi maturati.

Genova, 28 / 11/ 2023

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2023-DL-342 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.  
267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA  
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E  
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI  
RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

29/11/2023

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2023-DL-342 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.  
267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA  
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E  
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI  
RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA**

**PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

29/11/2023

Il Direttore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Magda Marchese